

via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto da meno di 10 anni altri benefici o sanatorie.

Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1-2-3 è effettuato entro un mese della presentazione della domanda.

2. 02. Massidda, Di Virgilio, Baiamonte.

ART. 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 24 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle professioni dell'area della riabilita-

zione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione, un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi, un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

3. 7. Battaglia, Giacco, Bogi.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 23 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante dell'Ordine dei biologi, un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 2. Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Petrella, Zanotti, Di Serio D'Antona, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 22 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: uno dalla Federazione nazionale collegi fino alla fine del comma con le seguenti: 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie, uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.

*** 3. 1.** Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 22 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: uno dalla Federazione nazionale collegi *fino alla fine del comma con le seguenti:* 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie e uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.

*** 3. 5.** Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 21 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 8. Bolognesi, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 20 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

3. 9. Bogi, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche.

3. 10. Giacco, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

3. 11. Petrella, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

3. 12. Zanotti, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 13. Giacco, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante dell'Ordine dei biologi.

3. 14. Bogi, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

3. 15. Petrella, Bolognesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, stimato in 43 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. 3. Zanella, Burtone, Battaglia, Dorina Bianchi, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Labate, Milioto, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

3. 6. Valpiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. — 1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 01.** Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. — 1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 02.** Battaglia, Giacco, Bogi.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di Università).

Sopprimere il comma 1.

* **4. 1.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 4.** Bimbi, Carra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi accademici dei professori e ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono disciplinati dagli statuti delle Università. In ogni caso l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche è esteso ai ricercatori e agli assistenti di ruolo. L'elettorato passivo per i professori associati è esteso a tutte le cariche accademiche, con esclusione di quella di rettore.

4. 6. Titti De Simone, Valpiana.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 7. Titti De Simone, Valpiana.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 2. Martella, Grignaffini, Tocci, Lumia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: per le cariche *fino alla fine del comma con le seguenti:* e passivo alle cariche accademiche nonché la partecipazione agli organi collegiali dei professori e dei ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.

4. 5. Bimbi, Carra, Volpini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4. 8. Mario Pepe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

4. 9. Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2003 *con le seguenti:* 31 ottobre 2002.

4. 3. Martella, Grignaffini, Tocci.

ART. 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso tale termine, ove

non sia stato approvato il nuovo statuto dell'associazione, si dà corso alla procedure elettorali ai sensi dello statuto vigente.

5. 1. Mosella.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5. 01 DEL GOVERNO.

Aggiungere all'articolo aggiuntivo 5.01 del Governo i seguenti commi:

2. Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma sono autorizzati ad assumere, personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, già in servizio alle dipendenze della Società H. San Raffaele Roma — Eur Srl alla data del 13 luglio 2000 alle seguenti condizioni:

a) espletamento di apposita prova selettiva, intesa ad accertare l'idoneità di detto personale allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche da assegnare, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente;

b) sottoposizione del rapporto di lavoro così posto in essere con gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri alle medesime condizioni di durata proprie dei contratti di lavoro preesistenti per ciascuno di detti dipendenti;

c) applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si estendono, in quanto applicabili, anche al personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, in servizio a titolo precario presso i suddetti istituti.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 2 in caso di assunzione a tempo indeterminato è collocato nel ruolo, dopo il personale già in servizio presso gli stessi istituti.

0. 5. 01. 1. Battaglia, Zanotti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti ai quali sono trasferiti gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS subentrano nei relativi rapporti giuridici posti in essere dall'INPS. »

5. 01. Governo.

(A.C. 2319 — Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è differito al 31 dicembre 2002.

1. 2. Palumbo, Baiamonte, Stagno D'Alcontres.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991 n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

2. 01. Giulio Conti, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto da meno di 10 anni altri benefici o sanatorie.

Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1-2-3 è effettuato entro un mese della presentazione della domanda.

2. 02. Massidda, Di Virgilio, Baiamonte.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, stimato in 43 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. 3. Zanella, Burtone, Battaglia, Dorina Bianchi, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Labate, Milioto, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

3. 6. Valpiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 01.** Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 02.** Battaglia, Giacco, Bogi.

(A.C. 2319 – Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti di cui al fascicolo n. 1 nonché sul subemendamento 0.5.01.1.

(A.C. 2319 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.7 Battaglia, 3.2 Labate, 3.1 Lucchese, 3.5 Valpiana, 3.8 Bolognesi, 3.9 Bogi, 3.10 Giacco, 3.11 Petrella, 3.12 Zanotti, 3.13 Giacco, 3.14 Bogi e 3.15 Petrella, nel presupposto che agli oneri derivanti dall'aumento ivi previsto del numero dei componenti della Commissione di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si provveda nei limiti delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.3 Zanella, 3.6 Valpiana e 1.2 Palumbo, nonché sul subemendamento 0.5.01.1 Battaglia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.